

COMUNE DI SANSEPOLCRO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA FIERA PROMOZIONALE “LA DOMENICA DEL TARLO”

Approvato con delibera Consiglio comunale n.123 del 3.11.2004

Art. 1 Fiera promozionale

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiera promozionale denominata “La Domenica del Tarlo”.

La fiera è localizzata nelle vie del Centro Storico e si propone l’obiettivo di valorizzare i luoghi più suggestivi della città proponendo l’esposizione e la vendita di articoli che ne richiamino gli aspetti più tradizionali.

Possono partecipare alla manifestazione sia operatori su area pubblica che imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese;

La fiera ha cadenza mensile con giornata di svolgimento coincidente con la quarta domenica di ogni mese nonché con la giornata dell’8 dicembre e lunedì di Pasqua.

La Fiera non potrà avere svolgimento qualora la quarta domenica coincida con il Natale o la Pasqua.

Art. 2 Tipologia

La Domenica del Tarlo è una manifestazione di commercio su area pubblica tematica, specializzata in oggetti di antiquariato, oggettistica d’arte antica ed usata, collezionismo.

Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 40 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell’oggetto e non all’età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento, ad

esclusione del settore denominato “modernariato”.

E' consentita la vendita anche di beni rientranti nella categoria del “modernariato” nonché di libri, monete, medaglie e francobolli anche di recente produzione, purché abbiano un rilievo di “collezionismo”.

Art. 3 Comitato tecnico

La valutazione dei generi da esporre e/o porre in vendita e la conformità degli stessi alle regole della manifestazione spetta ad un Comitato tecnico appositamente costituito in grado di esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante circa l'accogliibilità o meno della domanda nonché circa la revoca dell'autorizzazione eventualmente già rilasciata qualora sia verificato l'allestimento dell'area di vendita con generi diversi da quelli previsti con il presente regolamento.

Art. 4 Area di svolgimento della fiera

La manifestazione si svolge nelle vie centrali del Centro storico: Via XX Settembre, Piazza Torre di Berta.

I banchi di vendita dovranno essere disposti nel rispetto della collocazione e delle dimensioni di cui alla cartografia allegata al presente atto e comunque in modo da non ostruire l'accesso alle abitazioni o alle attività.

E' vietato l'utilizzo e lo stazionamento di automezzi in tutta l'area di fiera.

Art. 5 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Le concessioni di posteggio vengono rilasciate sulla base di distinte graduatorie, una per gli operatori su area pubblica titolari di autorizzazione specifica, una per operatori non esercenti il commercio su area pubblica ed iscritti al registro delle imprese ed una per gli operatori su area pubblica portatori di handicap ai sensi della legge 5.2.1992 n.104. Le graduatorie sono formulate a seguito di bando pubblico tenendo conto delle priorità di seguito elencate:

- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese;
- in caso di parità: ordine cronologico di presentazione riferito alla data di spedizione della domanda;

La concessione di norma ha validità per tutte le edizioni dell'intero anno solare;

Eccezionalmente, in considerazione del carattere sperimentale della fiera, per il primo anno di svolgimento le concessioni verranno rilasciate con validità limitata a n. 6 giornate di fiera a partire dal mese di novembre 2004 e con possibilità di proroga alle altre giornate dell'anno 2005.

Successivamente alla prima assegnazione, si procede ogni anno a nuovo bando pubblico per la formazione di nuove graduatorie che tengano conto delle priorità di seguito elencate:

- anzianità di presenza dell'operatore nell'ambito della fiera; (limitatamente alla graduatoria per operatori su area pubblica);
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese (tutte le graduatorie);
- in caso di parità: ordine cronologico di presentazione riferito alla data di spedizione della domanda (tutte le graduatorie).

art. 6
Bando pubblico

Il bando pubblico deve essere redatto e pubblicato all'Albo Comunale entro il mese di novembre di ogni anno e prevedere almeno 20 giorni per la presentazione delle domande;

Il bando deve essere comunicato alle associazioni di categoria;

Nel bando devono essere descritte le modalità per la presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse nonché i motivi di esclusione.

Nel bando devono essere inoltre indicate le modalità per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

art. 7
Assenze

Le assenze degli operatori assegnatari sono verificate dal personale incaricato.

Gli operatori assegnatari devono garantire la presenza per almeno i due terzi di ogni edizione della manifestazione.

Per "edizione della manifestazione", ai fini del presente regolamento, si intende il totale dei giorni di fiera in un anno solare.

L'operatore che sia assente per più di un terzo delle giornate di fiera in un anno senza giustificato motivo è considerato assente per l'intera edizione della fiera. In questo caso il posto di vendita viene assegnato in occasione del primo bando utile.

Art. 8
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, seguendo l'ordine di graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore a partire da quello in precedenza escluso semprechè presente.

Esaurita la graduatoria i posti potranno comunque essere assegnati agli operatori presenti nel rispetto dei criteri di cui all'art.5 .

L'assegnazione dei posteggi riservati a portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal soggetto incaricato a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui all'art.5 .

L'assegnazione dei posteggi riservati ad operatori iscritti al registro delle imprese occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dall'incaricato a favore di soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui all'art.5.

Art. 9
Orari

L'attività di vendita è consentita soltanto nell'ambito della manifestazione e negli orari di svolgimento della medesima come definiti con apposito provvedimento del Sindaco.

Art. 10
Obblighi dei concessionari

I partecipanti alla manifestazione sono obbligati ad esporre sul banco di vendita la concessione per l'occupazione del posteggio;

La massima superficie occupata non può superare lo spazio concesso.

La concessione del posteggio è personale e lo stesso non può essere ceduto né diviso con altri operatori.

E' fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e comunque di rimuovere tutti i rifiuti, dallo stesso prodotti.

Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'espositore.

I veicoli di trasporto degli operatori dovranno essere parcheggiati nei luoghi di sosta ordinaria e non intralciare né la manifestazione né il traffico in generale.

E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

E' vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area della manifestazione.

Art. 11
Richiami normativi

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 10 del 4 febbraio 2003, al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 giugno 2003 n. 29/R "Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della L.R. 4 febbraio 2003 n.10", nonché al Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n.146 del 29 dicembre 1999 per quanto applicabile.